



MINISTERO
DELL'INTERNO


DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

Servizio Analisi Criminale



LA CORRUZIONE NELLO SPORT

FOCUS



Roma, Giugno 2024

SOMMARIO

PREMESSA	3
CORRUZIONE NELLO SPORT – IMPEGNO INTERNAZIONALE.....	5
CORRUZIONE NELLO SPORT – BEST PRACTICE ITALIANA.....	8
ILLEGALITA' NELLO SPORT – NORMATIVA NAZIONALE.....	11
ALCUNE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA BEST PRACTICE ITALIANA.....	17

PREMESSA

Nella lingua italiana con il termine *corrompere* è indicata un'azione di "alterazione, guastamento, deterioramento"; in sostanza, un processo che compromette la genuinità del contesto in cui opera, incidendo su uno o più dei suoi elementi costitutivi.

Uno studio sull'evoluzione del fenomeno in ambito sportivo non può, pertanto, prescindere dalla definizione del settore a rischio di inquinamento.

L'art. 2 della Carta Europea dello Sport identifica lo sport in "qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli"¹.

La stessa Carta, che all'art. 1 invita i governi a promuovere lo sport "quale importante fattore per lo sviluppo umano", enuncia quale proprio scopo "proteggere e sviluppare le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive".

Corrompere lo sport significa, pertanto, inibire - o quantomeno compromettere in maniera significativa - il raggiungimento di ciascuno di tali obiettivi e, con esso, il mantenimento del complesso valoriale che è essenza e fondamento di ogni disciplina sportiva.

Il processo corruttivo può essere posto in essere per finalità sportive e/o per utilità di altra natura, interessare tanto lo svolgimento che il risultato di una competizione, coinvolgere uno o più individui e/o organizzazioni e persino soggetti terzi estranei all'ambito *de quo* e, tra questi, consorterie criminali, anche straniere.

Può, inoltre, verificarsi sia in contesti professionistici che dilettantistico-amatoriali e persino al di fuori di un *match*, interessando quel sistema di interessi, non solo economici, che ha origine o ruota attorno ad un evento sportivo.

Negli ultimi decenni, grazie anche alla globalizzazione, alla rapida evoluzione delle tecnologie digitali ed all'impoverimento connesso al periodo di emergenza pandemica, la rilevanza del fenomeno a livello internazionale è andata progressivamente crescendo.

Rispetto ad alcune discipline ha assunto particolare rilievo la dimensione economica legata alla movimentazione di ingentissimi capitali finanziari.

Tale circostanza ha generato un crescente interesse da parte di organizzazioni criminali e truffatori, determinando talvolta tentativi di inquinamento di alcune aree sane del mondo sportivo.

I gruppi criminali, quando riescono a penetrare l'ambiente in parola, diversificano i propri interessi illeciti attraverso il *match-fixing* (ovvero la manipolazione delle competizioni), le scommesse illegali e ancora più pervasivamente con l'aggiudicazione di appalti relativi ad eventi sportivi o alla gestione di impianti.

Si segnala, inoltre, la pratica molto diffusa ad opera delle organizzazioni di tipo mafioso, che dispongono di ingenti capitali finanziari illegalmente accumulati, di reimpiegare

¹ Carta Europea dello Sport (Rodi, 13-15 maggio 1992 – Consiglio d'Europa – 7^a Conferenza dei Ministri europei responsabili dello sport).

e/o riciclare i proventi illeciti, altresì operando il condizionamento delle tifoserie anche per acquisire consenso.

In particolare, attorno al *match fixing*, che ha oggi una rilevanza globale, gravitano enormi interessi economici. Nessuno sport sfugge al rischio di manipolazioni da parte di sodalizi criminali, in grado di realizzare un'infiltrazione silente senza il compimento di atti violenti, nel contempo ricavando ingenti guadagni.

Una delle forme di corruzione che più affliggono il mondo dello sport è quella del *doping* che, generalmente, interessa singoli atleti indotti ad alterare le proprie prestazioni sportive a seguito dell'assunzione di sostanze non consentite. Il *doping* costituisce una modalità di frode che, oltre ad alterare le *performance* degli atleti, ne pregiudica la salute.

La corruzione, pertanto, risulta assai dannosa sia per gli atleti professionisti, che corrono il rischio di vanificare il lavoro svolto in duri anni di sacrificio e di allenamento, con effetti negativi incalcolabili, che per quanti praticano, seguono ed amano lo sport, in quanto si veicolano messaggi contrari all'etica sportiva.

Lo sport, invero, rappresenta un pilastro fondamentale della nostra società non solo per le sue profonde radici storiche ma anche per i valori morali che promuove, improntati sul rispetto verso il prossimo, la lealtà, il coraggio e la forza nonché sul rispetto delle regole, la collaborazione, il lavoro di squadra ed il *fair play*.

Tali attribuzioni sono state riconosciute, a pieno titolo, anche dall'art. 33 della nostra Costituzione che ne sancisce il “...valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico in tutte le sue forme.”.

In Italia, fin dal 2011 sono operative, nell'ambito del Ministero dell'Interno, l'Unità Informativa Scommesse Sportive (UISS) ed il Gruppo Investigativo Scommesse Sportive (GISS), con compiti di analisi e di supporto alle attività delle Forze di polizia che interagiscono anche con altri soggetti pubblici - come l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) - ed il mondo dello sport (CONI, FIGC).

La Polizia di Stato ha creato una struttura centrale e delle unità specializzate nell'ambito delle Squadre Mobili delle Questure (Polizia dei giochi e delle scommesse)².

Particolare attenzione merita la legislazione italiana che è tra le più avanzate del settore e sempre in costante aggiornamento. L'Italia si è dotata, infatti, di una normativa di contrasto alle frodi sportive, sia sul piano della Giustizia ordinaria che su quello della Giustizia sportiva.

Il presente *focus* si propone di fornire un sintetico quadro riferito a particolari iniziative di prevenzione e contrasto della corruzione nel mondo dello sport, sottolineando l'attività svolta nel settore dalle Forze di Polizia.

² La Polizia di Stato organizza seminari di *training on the job* per il personale specializzato nel settore. Dal 13 al 24 maggio 2024 si è svolto il 7° corso di qualificazione per operatori della Polizia dei giochi e delle scommesse. Lo svolgimento dell'8° corso di qualificazione è previsto per il periodo 7 - 18 ottobre 2024.

CORRUZIONE NELLO SPORT – IMPEGNO INTERNAZIONALE

La sensibilità delle Istituzioni, al fine di tutelare l'integrità del mondo dello sport, richiama un impegno corale, testimoniato da diverse iniziative adottate a livello internazionale.

Uno dei capisaldi della lotta alla corruzione nello sport è rappresentato dalla “Convenzione del **Consiglio d'Europa** sulla manipolazione delle competizioni sportive”, meglio nota come Convenzione di Macolin, siglata a Magglingen il 18 settembre 2014 con lo scopo di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio della sua autonomia. Ratificata dall'Italia con Legge 3 maggio 2019, n.39, ha come principali obiettivi il “*prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni, nazionali o transnazionali, delle competizioni sportive nazionali o internazionali*” nonché il “*promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive*”³.

E' entrata in vigore il 1° settembre 2019 a seguito della ratifica operata da sei Stati, tra i quali l'Italia che, tra l'altro, si sono così impegnati ad assicurare l'esistenza, nelle rispettive legislazioni nazionali, di norme penali efficaci per il contrasto delle condotte di manipolazione implicanti pratiche coercitive, corruttive o fraudolente, delle condotte di complicità e favoreggiamento inerenti uno di tali comportamenti nonché di riciclaggio dei proventi del reato di manipolazione⁴.

Nell'ambito del Consiglio d'Europa, nel dicembre 2018 il Comitato dei Ministri, adottando la raccomandazione CM/Rec(2018)12 per la promozione della “*good governance in sport*”, ha sollecitato i governi degli Stati Membri ad applicare “*a zero-tolerance policy regarding corruption*”.

Nel febbraio 2017, a Losanna (Svizzera), in occasione dell’*International Forum on Sport Integrity* (IFSI) organizzato dal C.I.O.⁵, è stato dato avvio all’**IPACS** (*International Partnership Against Corruption in Sport*), un *network* che riunisce Stati, istituzioni intergovernative ed organizzazioni sportive internazionali⁶ nell’individuazione delle *best practice* per il rafforzamento degli strumenti di contrasto alla corruzione nel settore - anche con riferimento agli appalti relativi a grandi eventi ed infrastrutture - e la promozione della cultura della *good governance*.

A tal fine il Comitato Direttivo di IPACS, del quale il CONI è uno degli attuali componenti, ha istituito nel tempo 4 diverse *task force*, l’ultima delle quali finalizzata a

³ Art.1 della Convenzione (Scopo e obiettivi principali)

⁴ Art.15, 16 e 17 della Convenzione. All’art.32 è, peraltro, indicato che la Convenzione “è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, degli altri Stati parti della Convenzione culturale europea, dell’Unione europea e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione o che godono dello status di osservatore presso il Consiglio d’Europa” nonché “di qualsiasi altro Stato non membro del Consiglio d’Europa su invito del Comitato dei Ministri”.

⁵ Comitato Olimpico Internazionale

⁶ Ad IPACS partecipano anche l’OCSE, il Consiglio d’Europa ed il CIO che, insieme a Regno Unito ed UNODC, sono tra i 5 membri fondatori.

rendere effettiva, potenziandola, la cooperazione tra *Law Enforcement*, autorità giudiziarie penali e organizzazioni sportive interessate nel fenomeno corruttivo.

Nell'ambito di IPACS, peraltro, sono state adottate numerose iniziative, tra le quali il *summit* di Londra del dicembre 2018, ove rappresentanti di governo, enti sportivi ed organizzazioni internazionali si sono confrontati sul tema della vulnerabilità del mondo sportivo alla corruzione, ribadendo l'impegno assunto per il suo contrasto.

Nell'ambito della **Conferenza degli Stati parte dell'UNCAC**⁷, nel novembre 2017 a Vienna (Austria) è stata adottata, su iniziativa italiana, la Risoluzione 7/8 "*Corruption in Sport*".

La Risoluzione individua alcune misure per il contrasto delle condotte corruttive nell'organizzazione dei grandi eventi sportivi internazionali, riconoscendo l'importanza di armonizzare, anche attraverso lo scambio informativo e la cooperazione investigativa, le azioni dei singoli Paesi interessati nella lotta al fenomeno.

Incoraggia, inoltre, gli Stati parte, conformemente alle legislazioni nazionali, a porre in essere e sviluppare appositi sistemi per la segnalazione delle condotte illecite e la protezione di "segnalanti" e testimoni nonché a promuovere un'attiva partecipazione della società civile, delle organizzazioni non governative, del settore privato e del mondo accademico nella prevenzione della corruzione.

Nel dicembre 2019, ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), la Conferenza degli Stati parte dell'UNCAC ha adottato la Risoluzione 8/4 "*Safeguarding sport from corruption*" con la quale, rilevando "*con grande preoccupazione che la corruzione e la criminalità organizzata ed economica possono compromettere il potenziale dello sport ed il suo ruolo nel contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile ...*", incoraggia nuovamente i Paesi aderenti a rafforzare la cooperazione tra le autorità impegnate nella lotta al fenomeno - in specie ove aggravato dall'infiltrazione di realtà criminali organizzate - ed a garantire, anche attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie, una tempestiva condivisione delle informazioni in materia di corruzione, frode e *money laundering* riguardanti, tanto a livello locale che transnazionale, il settore in parola⁸.

La stessa Risoluzione al paragrafo 9 chiede all'UNODC⁹ di sviluppare, nell'ambito del suo mandato ed in stretta consultazione e cooperazione con gli Stati parte e gli altri soggetti interessati dal fenomeno, uno studio tematico globale focalizzato sulla salvaguardia dello sport dalla corruzione, con particolare riguardo alle modalità di attuazione della Convenzione di Merida (Messico).

Nel dicembre 2021, aderendo alla richiesta, l'**Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine** ha pubblicato il primo *report* globale sulla corruzione nello sport¹⁰, sollecitando i Paesi aderenti ad attuare efficacemente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e ad adottare idonee strategie di contrasto, anche previo adeguamento delle proprie politiche legislative. Il documento, alla cui stesura hanno contribuito circa 200

⁷ Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre dello stesso anno; è entrata in vigore a livello internazionale il 14 dicembre 2005 ed è stata ratificata con Legge 3 agosto 2009, n. 116.

⁸ Paragrafo 5 della Risoluzione 8/4

⁹ United Nations Office on Drugs and Crime

¹⁰ Global Report on Corruption in sport - (United Nations Office on Drugs and Crime) - Pubblicato il 9 dicembre 2021.

esperti del settore di vari Paesi del mondo, è stato presentato a Sharm el Sheik (Egitto), nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite contro la corruzione.

L'11 dicembre 2023, ad Atlanta (Georgia – USA), a margine della decima conferenza degli Stati Parte dell'UNCAC¹¹, l'UNODC ha organizzato uno speciale evento denominato “*Safeguarding Sport from Corruption*”, nel corso del quale è stata presentata la pubblicazione “*Guide on the Investigation of Cases of Competition Manipulation*”, realizzata congiuntamente al Comitato Olimpico Internazionale ed all'INTERPOL. Nel documento, destinato al supporto delle indagini di natura penale e/o disciplinare in relazione a condotte di manipolazione di competizioni sportive, sono descritti casi reali e buone pratiche per un più “*efficace ed efficiente*” coordinamento tra *Law Enforcement* ed operatori della giustizia sportiva.

Nell'ambito dell'evento, cui hanno partecipato anche atleti olimpici, è stato sottolineato il ruolo fondamentale di IPACS nel facilitare un dialogo costruttivo tra governi, organizzazioni sportive ed organismi intergovernativi per la ricerca di soluzioni pragmatiche e di facile attuazione per ridurre il rischio di corruzione nello sport.

Il 6 e 7 maggio 2024, a Roma, l'UNODC e l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione della Forze di polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza hanno organizzato e co-presieduto il seminario tecnico internazionale di alto livello “*Safeguarding sport*”, svoltosi in collaborazione con l'Istituto Internazionale Italiano Studi Sport Società (IISSS) sul tema della corruzione nello sport.

L'*Anti-Corruption Working Group*¹² *Action Plan 2019-2021*, approvato nell'ambito dei lavori del **G20**, ha individuato nell'ambito sportivo “*an emerging risk area*”.

A livello di *Law Enforcement*, sul piano internazionale è stata creata un'apposita struttura dell'**Interpol** (*Interpol Match-fixing Task Force* con sede a Lione), con il precipuo compito di supportare e collegare le varie Forze di polizia nel contrastare il citato fenomeno.

Nel maggio 2022, ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) e nel settembre 2023 a Buenos Aires (Argentina) si sono tenuti il 12° ed il 13° Meeting dell'*Interpol Match-Fixing Task Force*, ai quali hanno preso parte esperti da tutto il mondo per condividere linee di contrasto del crimine finanziario transnazionale e della corruzione attraverso un'incrementata condivisione informativa ed il superamento dei *gap* legislativi ed istituzionali.

Anche l'Ufficio europeo di polizia (**Europol**) è molto attivo nel contrasto al *match-fixing* e alla corruzione nel mondo dello sport ed ha al suo interno un'unità specializzata nel settore.

Nell'agosto 2020 ha pubblicato il *report* “*The involvement of organised crime groups in sports corruption*”, nel quale vengono analizzate caratteristiche e dinamiche operative delle reti criminali interessate nel settore nonché le varie tipologie di *match-fixing*.

Il 26 aprile 2022 l'Agenzia ha organizzato a L'Aja, insieme all'UEFA (*Union of European Football Associations*), la prima conferenza internazionale sul *match-fixing* nel calcio, che ha visto la partecipazione di oltre 100 importanti esponenti delle Forze di polizia, del mondo giudiziario e delle federazioni calcistiche nazionali.

¹¹ La conferenza si è svolta ad Atlanta (Georgia – USA) tra l'11 ed il 15 dicembre 2023.

¹² (ACWG)

CORRUZIONE NELLO SPORT – BEST PRACTICE ITALIANA

Con decreto del Ministro dell'Interno *pro tempore* in data 15 giugno 2011 sono stati istituiti, presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, l'**Unità Informativa Scommesse Sportive (UISS)** ed il **Gruppo Investigativo Scommesse Sportive**.

L'Unità Informativa è presieduta dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Direttore Centrale della Polizia Criminale ed è composto dai rappresentanti dei Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonché da rappresentanti di Articolazioni Centrali della Polizia di Stato, dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del mondo dello sport (Coni, Figc) e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Partecipano all'Unità Informativa anche due esperti nominati dal Ministro dell'Interno.

Alla predetta Unità è attribuito il compito di:

- ✓ monitorare e analizzare le notizie pervenute dagli organismi preposti all'organizzazione, alla gestione e alle attività di controllo (comprese quelle concernenti la prevenzione di episodi di violenza) delle manifestazioni sportive di cui alla L. 401/1989;
- ✓ proporre idonee strategie di prevenzione e contrasto e favorire le iniziative finalizzate all'incremento della cooperazione internazionale di polizia nel settore.

Specifiche "Linee guida sul flusso informativo nell'ambito dell'UISS", condivise dalle parti che compongono l'Organismo, disciplinano lo scambio delle informazioni in materia di scommesse anomale relative ad avvenimenti sportivi ed ippici.

Alle Linee guida in parola è allegato l'elenco degli indici di anomalia ritenuti rilevanti per l'attività di segnalazione.

Il Gruppo Investigativo Scommesse Sportive (GISS) è coordinato dal Direttore del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale ed è composto da rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione Investigativa Antimafia.

Ha compiti di impulso e raccordo delle attività di contrasto dei tentativi di infiltrazione nel mondo sportivo, anche da parte della criminalità organizzata.

L'Organismo, avvalendosi delle informazioni raccolte dall'UISS, dispone i necessari approfondimenti sulle segnalazioni d'interesse e dà impulso ad ogni altra attività al riguardo.

Per queste finalità, UISS e GISS promuovono, tra l'altro, specifiche iniziative di approfondimento a carattere interforze e curano l'analisi dei dati statistici di polizia criminale.

Anche per il GISS sono state emanate le "Linee guida sul flusso informativo", condivise nel corso delle riunioni dell'organismo, che disciplinano lo scambio delle informazioni concernenti le segnalazioni di scommesse anomale tra le Forze di polizia.

Le linee guida che disciplinano lo scambio delle informazioni tra i componenti dell'Unità informativa Scommesse Sportive ed il Gruppo Investigativo Scommesse Sportive stabiliscono quanto segue:

- ✦ l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procede, sulla base dei flussi di scommesse raccolte dai concessionari, all'elaborazione e all'analisi dei dati per l'individuazione di possibili scommesse anomale su avvenimenti sportivi ed ippici¹³. I criteri adottati per la definizione della scommessa anomala, con riferimento ad un evento sportivo ed ippico, sono individuati da alcuni indici di anomalia¹⁴;
- ✦ l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pertanto, quando rileva un flusso anomalo di scommesse informa la Direzione Centrale della Polizia Criminale – Gruppo investigativo scommesse sportive (GISS), l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive (ONMS) e, in base all'ambito sportivo, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) o, in caso di segnalazioni riguardanti l'Ippica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- ✦ il Gruppo investigativo scommesse sportive (GISS), ricevuta la segnalazione di scommessa anomala, dispone i necessari approfondimenti interessando, secondo criteri di rotazione, le Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) e, per conoscenza, la Direzione Investigativa Antimafia e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale;
- ✦ la Forza di polizia che svolge gli approfondimenti sulla segnalazione di scommessa anomala riceve dal GISS anche gli esiti degli accertamenti svolti dal CONI, dalla FIGC/Procura Federale e dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché le eventuali notizie trasmesse dall'ONMS;
- ✦ il Gruppo investigativo scommesse sportive (GISS), con riguardo esclusivamente ad informazioni ostensibili relative all'attività di Polizia giudiziaria, informa periodicamente l'Unità Informativa Scommesse Sportive (UISS).

¹³ Nell'ambito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli opera una sezione che, attraverso specifici *software* dedicati, effettua un monitoraggio costante sui dati relativi alle scommesse sportive h24 ed è in grado di individuare possibili frodi derivanti da anomali flussi di denaro.

¹⁴ In ambito sportivo, ad esempio, rilevano la sproporzione del flusso di giocate rispetto all'importanza dell'evento sportivo nonché l'improvviso e/o vorticoso aumento del numero di giocate sull'evento, mentre lo stesso è in corso.

Con riferimento alle **stagioni 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024¹⁵**, il Gruppo Investigativo Scommesse Sportive ha ricevuto, allo stato, nr. **33** segnalazioni (**16 delle quali relative ad eventi sportivi disputati all'estero**) così suddivise:

21 hanno riguardato il **calcio** ed, in particolare, i seguenti campionati:

- **6 Calcio estero**
- 14 Campionato nazionale
- 1 Calcio a 5

6 hanno riguardato il **Tennis** (**per eventi disputati all'estero**)

3 hanno riguardato il **Tennis da tavolo** (**per eventi disputati all'estero**)

3 ha riguardato la **Pallavolo** (**di cui 1 disputato all'estero**)

Nei primi mesi del 2023 è stato stabilito un canale di scambio, ai fini info-investigativi, con l'Agenzia Internazionale dell'Integrità del Tennis (I.T.I.A.).

Gli approfondimenti condotti dalle Forze di Polizia, in collaborazione con Interpol Match Fixing Task Force, hanno evidenziato recenti *modus operandi* usati per la manipolazione delle competizioni sportive.

In particolare, risultano a rischio *match fixing* anche i campionati minori e dilettantistici.

Sono in aumento le attività in rete. La manipolazione delle competizioni sportive si presenta sempre più come un fenomeno globale (che interessa molto i mercati asiatici).

Si rilevano, inoltre, un impiego professionale di strumenti tecnologici che consentono lo sfruttamento di varie possibilità di pagamento elettronico nonché furti di identità per l'apertura di conti di gioco *on line*.

Si riscontra, altresì, l'uso di programmi specifici che riescono ad eludere i sistemi di monitoraggio (scommesse automatiche).

¹⁵ Aggiornata al 6 giugno 2024.

ILLEGALITA' NELLO SPORT – NORMATIVA NAZIONALE

Corruzione nello sport – alcuni casi in Italia.

Come noto, lo sport ha radici antichissime. La sua vera ufficializzazione si ebbe con la celebrazione dei Giochi Olimpici che si svolsero per la prima volta nel 776 a.C..

Attesa la notorietà ed i *benefit* che gli atleti ottenevano in seguito alle vittorie sportive, già in tempi risalenti si verificavano tentativi di corruzione dei giudici ad opera di alcuni atleti.

In tempi più recenti, le inchieste “*Calcio scommesse o Totonero*” (1980), “*Calciopoli*” (2006), “*Last bet*” (2011), “*Dirty Soccer*” e “*I treni del gol*” (2015) e l’ultima indagine del 2023, che ha coinvolto alcuni sportivi, confermano che il settore è molto sensibile.

Il grande volume di scommesse relative ad eventi sportivi espone talvolta atleti, dirigenti e addetti ai lavori alle lusinghe di facili guadagni.

L’opportunità di reimpiego e/o riciclaggio di proventi illeciti nel comparto viene capitalizzata dalla criminalità organizzata che, oltre a condizionare, anche attraverso prestanome, la gestione di sale e punti di raccolta inseriti nel circuito legale, si è dotata di strutture parallele per esercitare direttamente l’offerta illegale.

In particolare, le organizzazioni criminali sono interessate alla gestione delle scommesse sportive e del gioco *on line* attraverso siti internet non autorizzati, riconducibili a società di diritto estero ricadenti nella loro sfera d’influenza.

Al riguardo, si registra il ricorso a figure dotate di particolari competenze professionali per la realizzazione e la gestione di siti creati ad arte per aggirare le prescrizioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la localizzazione dei *server* in Paesi *offshore* o a fiscalità privilegiata.

Un’altra pratica deviante nel mondo dello sport è costituita dal *Doping* che, oltre ad essere un fenomeno che intacca negativamente l’etica sportiva, costituisce un vero e proprio problema per la salute di chi vi si sottopone.

Ferma l’applicabilità della disciplina anticorruzione propria delle transazioni economiche internazionali, delle disposizioni di contrasto alla criminalità organizzata ed al riciclaggio dei capitali illeciti - oltre che di quelle di seguito richiamate - un ruolo significativo sul piano della prevenzione può essere riconosciuto al c.d. *soft law*, rappresentato dalle linee guida e dai codici etici per anticipare la soglia di tutela della legalità nello sport.

Frode in competizioni sportive

In Italia, la prima vicenda rilevante di illegalità si registra nel 1980 con il caso del “*Calcioscommesse o Totonero*”: nella stagione 1979-1980, dirigenti, giocatori ed alcune società furono coinvolti in una serie di scommesse illegali. La Giustizia Sportiva adottò al riguardo pesanti provvedimenti ma penalmente tutti gli indagati furono assolti.

Peraltro, in quel momento le fattispecie di reato alle quali ricondurre le condotte illecite erano quelle della truffa (art. 640 c.p.) e dell’associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

Con la Legge 13 dicembre 1989, nr. 401 è stato introdotto il reato di “Frode in competizioni sportive”.

Nel 2011, il calcio italiano è stato interessato da un nuovo scandalo che ha coinvolto giocatori, dirigenti e società professionistiche. Nell’ambito dell’inchiesta “*Last bet*” sono stati contestati agli indagati i reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ed alla frode in competizioni sportive. Anche in questo caso diversi sono stati i provvedimenti adottati dalla Giustizia sportiva.

Con l’art.1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 22 agosto 2014, n.119, convertito dalla legge 17 ottobre 2014, n.146, il legislatore, accogliendo una proposta formulata dall’Unità Informativa Scommesse Sportive, ha ritenuto necessario modificare l’impianto sanzionatorio previsto dall’art.1 della legge 13 dicembre 1989, n.401 per il reato di frode in competizioni sportive. La modifica ha innalzato la pena della reclusione da un minimo di due a un massimo di sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 4.000 (i limiti precedenti erano la reclusione da un mese a un anno e la multa da 258 a 1.032 euro) Nelle ipotesi aggravate è stato previsto l’aumento della pena fino alla metà e la multa da 10.000 a 100.000 euro.

Legge 13 dicembre 1989, nr. 401 - Art. 1

Frode in competizioni sportive

(La Legge 17 ottobre 2014, nr. 146 ha modificato le sanzioni edittali)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità' o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Legge 13 dicembre 1989, nr. 401 - Art. 4

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto a 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000¹⁶ (commi 2 e segg. Omissis)

In Italia, il gioco *on line* che prevede puntate e vincite in denaro è consentito su piattaforme autorizzate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I siti autorizzati recano solitamente il logo della predetta Agenzia.

Con riguardo alla distribuzione *on line* dei giochi con vincite in denaro, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procede all'inibizione dei siti *web* privi delle autorizzazioni previste.

Il gioco effettuato su portali non autorizzati costituisce un reato ed espone a rischi, quali furti di identità o frodi informatiche.

In rete (anche nel *dark web*) sono attive diverse piattaforme illegali che offrono agli scommettitori quote più alte, molteplici opzioni differenti nonché maggiorazioni sulle vincite con percentuali più alte rispetto a quelle legali.

I siti illegali, inoltre, non impongono un tetto massimo sulle scommesse e sulle vincite e garantiscono l'anonimato degli scommettitori; ciò può talvolta indurre a giocare soggetti che, ai sensi dell'art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva italiana, non potrebbero farlo (è vietata la scommessa sulla disciplina sportiva praticata dall'atleta tesserato).

¹⁶ Comma già modificato dall'art. 11, comma 35 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 11, comma 4 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; dall'art. 24, comma 23 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e ulteriormente modificato dall'art. 27, comma 6, lettere a) e b) del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Le piattaforme illegali differiscono da quelle legali anche per la diversità del dominio, spesso creato per indurre gli scommettitori a ritenere affidabile il *link* al quale si sta per accedere.

Giustizia penale e giustizia sportiva

L'art. 2 della Legge 13 dicembre 1989, nr. 401 ("Non influenza del procedimento penale") stabilisce che: *"..l'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'art.1¹⁷ e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi"*.

In tal modo, viene salvaguardata l'autonomia dei due ordinamenti. L'inizio del procedimento per i delitti di frode in competizioni sportive *"non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo"*.

Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale.

L'art. 49 del Codice della Giustizia Sportiva disciplina i rapporti con l'Autorità Giudiziaria, confermando il rapporto di cooperazione tra la Procura della Repubblica e la Procura federale.

Doping

Il *doping*¹⁸ è una forma di frode che, oltre ad alterare le *performance* degli atleti, ne pregiudica la moralità e la salute.

Differenti sono le motivazioni che possono spingere gli atleti a praticarlo: la consapevolezza di non poter raggiungere i più alti livelli di una disciplina, il desiderio di popolarità e/o di successo finanziario.

La carriera di un atleta è relativamente breve e diventare campioni in uno sport significa aumentare le proprie *chance* di diventare *testimonial* di uno o più *sponsor*, con conseguenti introiti.

L'esigenza del mantenimento, nel tempo, delle *performance* sportive, del guadagno e della popolarità raggiunti genera la necessità di doparsi anche successivamente.

Oltre a quelli dei singoli, possono annoverarsi gli interessi illeciti della criminalità organizzata, che cerca di sfruttare ogni possibilità di arricchimento fraudolento.

In Italia, l'art. 1, comma 2 della Legge 14 dicembre 2000, nr. 376, "*Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*" ha dato definizione alla pratica del *doping*: *"...la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti"*.

¹⁷ Frode in competizioni sportive.

¹⁸ L'Agenzia Mondiale Antidoping fornisce una definizione delle violazioni alla normativa antidoping basata su dieci categorie.

Con l'art. 3 della predetta Legge è stata istituita, presso il Ministero della Salute¹⁹, la Commissione nazionale per la vigilanza e il controllo sul *doping*²⁰ e per la tutela della salute nelle attività sportive. La stessa ha il compito di predisporre l'elenco delle sostanze dopanti, tenendo conto anche delle indicazioni fornite dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.) e da altri organismi ed istituzioni ed è competente a largo spettro su tutta la materia antidoping (criteri, metodi, individuazione delle gare, controlli, programmi di ricerca etc.). Inoltre, mantiene rapporti operativi con gli organismi dell'Unione Europea e internazionali attivi nel contrasto del *doping*.

Le disposizioni penali²¹ inizialmente contenute nell'art. 9 della Legge in parola sono state successivamente abrogate dall'art. 7 del D. Lgs. 1 marzo 2018, nr. 21, venendo sostituite dall'art.586 bis del codice penale, introdotto dall'art.2 del medesimo provvedimento.

NADO Italia è l'Organizzazione Nazionale Antidoping, articolazione funzionale dell'Agenzia Mondiale Antidoping (*World Anti-Doping Agency WADA*), e ha la responsabilità esclusiva in materia di adozione delle norme sportive antidoping in conformità al Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA) del quale è parte firmataria.

L'obiettivo principale di Nado Italia è quello di coinvolgere e responsabilizzare sempre di più gli atleti, informandoli ed educandoli in modo accurato, tempestivo e consapevole sui loro diritti e sulle loro responsabilità nell'ambito del Programma nazionale antidoping. Le azioni chiave includono lo sviluppo di norme e procedure conformi al Codice Mondiale Antidoping, agli Standard Internazionali e alle Linee Guida emanati dalla WADA.

Nell'ambito dell'Organizzazione in parola operano, tra gli altri, il Comitato Controlli Antidoping, la Procura Nazionale Antidoping ed il Tribunale Nazionale Antidoping.

¹⁹ All'epoca della Legge era presso il Ministero della Sanità.

²⁰ Con Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n.44 (art.2 comma 1 lett.h) le funzioni esercitate dalla Commissione nazionale per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive sono state trasferite ad un unico organo collegiale denominato Comitato tecnico sanitario.

²¹ Oltre a quelle penali sono previste, nell'ambito della Giustizia sportiva, sanzioni afflittive che prevedono la pena pecuniaria e la sospensione degli atleti da uno a quattro anni e nei casi particolarmente gravi a tempo indeterminato. Oltre a questo, è prevista anche la possibilità dell'annullamento dei risultati conseguiti dagli atleti risultati positivi ai test antidoping.

Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

2. La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

3. La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata: a) se dal fatto deriva un danno per la salute; b) se il fatto è commesso nei confronti di un minore; c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

5. Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.

6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, *al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti*²³ ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468.

²² Questo articolo è stato inserito dall'art.2 comma 1 lett.d) del Decreto legislativo 1 marzo 2016, n.21.

²³ La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 7 limitatamente alle parole "al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti" (sentenza n.105 del 22 aprile 2022).

ALCUNE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA BEST PRACTICE ITALIANA

Fin dalla sua istituzione, l'Unità Informativa Scommesse Sportive, oltre ad assolvere ai compiti di monitoraggio ed analisi dei flussi informativi e di promozione di strategie sempre più incisive per il contrasto dell'illegalità nel mondo dello sport e del fenomeno del *match fixing*, si è distinta per l'impegno profuso nel settore della prevenzione.

Tra le principali linee d'azione seguite negli anni, si annoverano sia le iniziative adottate in favore del personale delle Forze di polizia, attraverso giornate dedicate alla formazione nello specifico settore (anche con sessioni presso le scuole o *workshop* organizzati con aziende private operanti nel predetto ambito), che quelle in favore di atleti e dirigenti sportivi mediante apposite campagne di sensibilizzazione ai valori fondamentali del rispetto, della legalità, della correttezza, dell'integrità e del *fair play* sportivo.

Nell'ambito degli obiettivi dell'UISS, riveste una rilevanza strategica la diffusione dei predetti valori non solo nel mondo dello sport, ma anche tra le giovani generazioni, al fine di preservare il settore da ogni forma di illegalità promuovendo il principio della "sana" competizione.

A tal proposito il Ministro dell'Interno, su proposta dell'Unità Informativa Scommesse Sportive, ha inteso nominare, quali propri esperti in seno all'Organismo, due atleti dei Gruppi Sportivi delle Forze di polizia che, nelle rispettive discipline, si sono particolarmente distinti per i risultati conseguiti sia a livello nazionale che internazionale.

Nell'ambito delle iniziative destinate ai giovani, l'impegno e la presenza manifestati da tali atleti nello svolgimento dell'attività sportiva hanno il fine di avvicinare ragazzi ed adolescenti ai principi della legalità e al gioco di squadra attraverso un linguaggio, quello dello sport, che favorisce l'inclusività e la crescita umana e psicologica.

Il messaggio dello sport quale veicolo di legalità è stato offerto dagli atleti delle Forze di Polizia anche per sensibilizzare rispetto alle tematiche della violenza di genere.

Di seguito, si illustrano alcune attività, alle quali hanno preso parte anche componenti dell'UISS e del GISS:

SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE

- Nell'ambito della lotta al *match-fixing* la Direzione Centrale della Polizia Criminale, insieme all'Associazione Italiana Calciatori ed alla Lega Professionisti Serie B, è impegnata da alcuni anni nell'***Integrity Tour***, programma di formazione sui temi dell'integrità e della lotta alla corruzione in ambiente calcistico dedicato a tesserati, *staff* tecnici, dirigenti, prime squadre e settori giovanili delle venti società del campionato. Il programma, cui la Direzione contribuisce sin dalla stagione 2019/2020²⁴, prevede una serie di incontri didattici tenuti da professionisti del mondo sportivo, giuridico ed esperti dell'investigazione, con l'obiettivo di

²⁴ Nella stagione 2019/2020 ha partecipato all'iniziativa anche l'Istituto per il Credito Sportivo.

sensibilizzarne i partecipanti alla conoscenza dei rischi legati al *match-fixing* ed alle scommesse sportive - con particolare riguardo alle ipotesi di responsabilità penale, civile e sportiva di singoli ed associazioni - promuovendo il rispetto di norme e regole di gioco.

In occasione della stagione calcistica 2022-2023, il Direttore del Servizio Analisi Criminale, intervenuto nel progetto quale coordinatore del Gruppo Investigativo Scommesse Sportive e vice presidente dell'Unità Informativa Scommesse Sportive, ha sottolineato come la formazione delle giovani generazioni mediante l'offerta di modelli positivi favorisca la prevenzione al pari della cooperazione e dell'interscambio informativo tra *stakeholders* pubblici e privati.

Anche per la stagione 2023/2024 l'impegno alla collaborazione finalizzata all'*Integrity Tour* è stato confermato ed ha permesso la partecipazione all'evento inaugurale svoltosi a Reggio Emilia, presso il Mapei Stadium, il 6 dicembre 2023. Il *tour* si è aperto con il convegno "*Non è solo un gioco: riflessioni e testimonianze a sostegno della formazione del giovane calciatore*", ove è stato dibattuto anche il tema dell'abuso dei farmaci nel settore sportivo giovanile.

Nell'ambito del 13° *Meeting* dell'Interpol Match-Fixing Task Force, tenutosi a Buenos Aires nel settembre u.s., l'*Integrity Tour* è stato citato tra le *best practice* nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive per la sua promozione dei valori di correttezza, rispetto e legalità.

PROMOZIONE DELLA BEST PRACTICE ITALIANA

- L'**Unità Informativa Scommesse Sportive** partecipa al **Comitato di *Follow-up*** di cui all'art.30 della Convenzione di Macolin sulle manipolazioni delle competizioni sportive, che prevede che ciascuna Parte possa esservi rappresentata, con diritto di voto, "*da uno o più delegati, compresi rappresentanti delle autorità pubbliche responsabili dello sport, dell'applicazione della legge o della regolamentazione delle scommesse*"²⁵.

A tale Organismo - assistito nell'esercizio delle funzioni dal Segretariato del Consiglio d'Europa - è demandata la responsabilità dell'attuazione della Convenzione. Tra i suoi compiti, oltre a quello di adottare e modificare l'elenco delle organizzazioni sportive definite dall'articolo 3 dell'accordo, assicurandone l'adeguata pubblicizzazione, vi è anche la formulazione di raccomandazioni alle Parti sulle misure da adottare ai fini della Convenzione, in specie in materia di cooperazione internazionale.

Altre raccomandazioni possono essere formulate dal Comitato sui criteri che organizzazioni sportive ed operatori di scommesse devono soddisfare per rendere vantaggiosa la condivisione di informazioni anche con le autorità competenti e gli organizzatori di competizioni nonché sulle "*altre modalità volte a rafforzare la cooperazione operativa tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse*"²⁶.

²⁵ In base all'art.30 della Convenzione, al fine di contribuire ad un approccio multisetoriale e multidisciplinare, anche l'Assemblea parlamentare e gli altri pertinenti comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa hanno un proprio rappresentante in seno al Comitato; con propria decisione unanime, inoltre, il Comitato di *Follow-up* può invitare qualsiasi Stato che non sia parte della Convenzione nonché qualunque organizzazione o organo internazionale ad essere rappresentato da un proprio osservatore alle riunioni, ma senza diritto di voto.

²⁶ Art. 31 della Convenzione di Macolin.

L'Organismo, le cui riunioni sono convocate dal Segretario generale del Consiglio d'Europa, può inoltre *“informare delle attività svolte nel quadro della Convenzione il pubblico e le pertinenti organizzazioni internazionali”* ed esprimere pareri al Comitato dei Ministri circa le richieste di sottoscrizione della Convenzione inoltrate dagli Stati che non partecipano al Consiglio. Può, infine, organizzare visite alle Parti ed anche riunioni tra esperti.

Il 9 e il 10 maggio 2023, a Parigi, si è svolto il sesto *meeting* del Comitato di *Follow-up*, con oltre 30 partecipanti tra membri ed osservatori. Nell'incontro sono state formulate raccomandazioni alle Parti per armonizzare la legislazione interna ai principi della Convenzione e per innalzare il livello della cooperazione internazionale.

Un nuovo *meeting* del Comitato si è svolto ad Atene il 29 e il 30 novembre u.s..

- **L'Unità Informativa Scommesse Sportive** partecipa al **Gruppo di Copenaghen**²⁷, che è composto dai Coordinatori delle Piattaforme Nazionali individuate, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione di Macolin, per il contrasto al fenomeno della manipolazione delle competizioni sportive²⁸. Il Gruppo, che funge da *Advisory Group* del Comitato di *Follow-up*, ha per scopo primario la creazione di una rete per lo scambio di informazioni e *know-how* a sostegno dell'attuazione dei principi contenuti nella Convenzione di Macolin, con particolare riferimento all'elaborazione di studi e raccolte di *good practice* nonché all'offerta di supporto pratico per il consolidamento e l'implementazione delle piattaforme nazionali esistenti e di assistenza per la creazione di nuove piattaforme. Il Gruppo di Copenaghen è una componente chiave della strategia nel settore del Segretariato del Consiglio d'Europa, specialmente ai fini dello sviluppo della cooperazione internazionale.

Nel corso del 2023, l'Organismo si è riunito due volte (4° e 5° *Meeting*)²⁹.

- **L'Unità Informativa Scommesse Sportive** partecipa con propri rappresentanti alle riunioni dell'Interpol Match-Fixing Task Force.

Al 12° *Meeting* dell'I.M.F.T.F., svoltosi ad Abu Dhabi tra il 10 ed il 12 maggio 2022, è intervenuto, tra gli altri, il Direttore del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, che ha illustrato le attività svolte da UISS e GISS per la prevenzione ed il contrasto del gioco illegale e del *match fixing*, oltre che dell'infiltrazione malavitosa nel settore.

Una delegazione italiana, presieduta dal Direttore del Servizio Analisi Criminale nella duplice veste di coordinatore del Gruppo Investigativo Scommesse Sportive (GISS) e vice presidente dell'Unità Informativa Scommesse Sportive (UISS), ha presenziato anche al 13° *Meeting*, tenutosi a Buenos Aires tra il 12 ed il 14 settembre 2023.

²⁷ Il Gruppo è noto anche come “Network of National Platforms”.

²⁸ Art.13 Convenzione di Macolin: “Ciascuna Parte identifica una piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizioni sportive. La piattaforma nazionale, in conformità al diritto nazionale, tra l'altro: a.funge da centro di informazioni, raccogliendo e diffondendo informazioni sulla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive presso le organizzazioni e autorità pertinenti; b.coordina la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive; c.riceve, centralizza e analizza le informazioni sulle scommesse irregolari e sospette sulle competizioni sportive che si svolgono sul territorio della Parte e, se del caso, diffonde una segnalazione; d.trasmette le informazioni relative a possibili violazioni della legge o dei regolamenti sportivi alle autorità pubbliche o alle organizzazioni sportive e/o agli operatori delle scommesse sportive; e.collabora con le organizzazioni e le autorità competenti a livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali di altri paesi. ² Ciascuna Parte comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa la denominazione e l'indirizzo della piattaforma nazionale.”

²⁹ Il 4° *meeting* si è svolto a Strasburgo il 4-5 aprile u.s., il 5° il 7-8 novembre 2023.

Nell'ambito dell'evento, il coordinatore del GISS ha presentato le più recenti iniziative adottate dall'Organismo, tornando ad illustrare la *best practice* nazionale rappresentata dall'operatività dello stesso e dell'UISS, strumenti indispensabili alla realizzazione di sinergie informative tra *Law Enforcement* e mondo dello sport.

- **L'Unità Informativa Scommesse Sportive** ha partecipato al seminario tecnico internazionale di alto livello "*Safeguarding sport*", organizzato a Roma dall'UNODC e dall'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione della Forze di polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in collaborazione con l'Istituto Internazionale Italiano Studi Sport Società (IISSS).

All'evento, svoltosi il 6 e 7 maggio 2024 presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia, ha presenziato il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Direttore Centrale della Polizia Criminale Prefetto Raffaele Grassi, intervenendo sul tema della corruzione nello sport in qualità di Presidente dell'**Unità Informativa Scommesse Sportive** (UISS).